

CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SPECIALE USI CIVILI

RECLAMO

CON CONTESTUALE RICHIESTA DI ADOZIONE IMMEDIATA DI
PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

DELL'ATTO IMPUGNATO

PER

RADIO SUBASIO S.R.L., corrente in Assisi, loc. Colle dei Bensi, P.I.
00419950548, in giudizio in persona del suo legale rappresentante pro tempore
signor Mario SETTIMI, nato ad Assisi il 02.02.1927 ed ivi residente in frazione
Viola, C.F. STT MRA 27B02 A475H, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio
Bartocchini congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Pietro Alessandrini
presso lo studio del quale ultimo è elettivamente domiciliata in Roma Via dei
Prati Fiscali n.221, in virtù di mandato a margine del presente atto ed al cui fax
06.8126858 si possono inviare le comunicazioni di legge,

contro

- MOZZETTA Guido, SALVATORI Paolo, CORI Oreste, MUSOLINO
Maurizio, FERRAZZI Lamberto, PLACIDI Anna, DE BONIS Alvaro,
MORO Alfredo, SORRENTINO Clara – reclamanti-

e nei confronti di

- Comune di San Polo dei Cavalieri – convenuto -
- Comune di Marcellina – convenuto -

AVVERSO

e per la revoca e/o annullamento previa suspensiva

MANDATO

In ogni fase e grado del presente
giudizio e/o procedimento
confirisco, rinunzio,
rappresentarmi e difendermi
l'Avv. Pietro Alessandrini e
Av. Fabio Bartocchini

conferendogli ogni i poteri di legge
Eleggo domicilio
Rome alla via
dei Prati Fiscali 221

Il presente mandato conferisce il potere
avvocato e occultati ed
atto anche alle procedure
fallimentari, ricorsi di gestione
giustizia relativi al giudice, memoria
oppositiva, intimazione, costituzione
qual'altro si ritiene utile occupazione
presentando il documento per
transazione dei dati personali ai sensi
della Legge 675/96 e 12/97 196/00
successivo (modificazione)
integrative

RADIO SUBASIO

CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Speciale Usi Civili
Depositato il 22 AGO 2000
UFFICIO DI PUBBLICAZIONE

del decreto adottato dal Commissariato agli Usi Civici per il Lazio Toscana ed Umbria in data 8/07/2008, relativa al proc. n.30/2008 R.G., con il quale questi dispone ai sensi dell'art.30 della L.1766/1927, il divieto di alterazione del suolo e soprassuolo del terreno controverso (foglio 4, particella 9 del Catasto dei Terreni di San Polo dei Cavalieri), notificato il 8 agosto 2008 e solo successivamente ricevuto e che per migliore identificazione in copia unitamente alla presente si allega assieme al ricorso che lo precede(all.1)


P R E M E S S A

Radio Subasio Srl ha ricevuto in data 8 agosto 2008 la notifica del ricorso che i signori MOZZETTA Guido, SALVATORI Paolo, CORI Oreste, MUSOLINO Maurizio, FERRAZZI Lamberto, PLACIDI Anna, DE BONIS Alvaro, MORO Alfredo, SORRENTINO Clara hanno presentato al Commissariato Usi Civici per Lazio, Toscana e Umbria in data 8/07/2008, con in calce il provvedimento, adottato dal Commissario designato, di citazione per l'udienza del 16/01/2009 ore 10:00 e contenente provvedimento assunto inaudita altera parte, di divieto di alterazione del suolo e soprassuolo del terreno controverso sito in Monte Gennaro vetta (foglio 4, particella 9 del Catasto dei Terreni di San Polo dei Cavalieri) e con il quale decreto contestualmente venivano invitati i Comuni di San Polo di Cavalieri e di Marcellina a provare l'esistenza o meno di provvedimento regionale di autorizzazione all'alienazione o al mutamento di destinazione del terreno controverso.

Tanto sopra premesso, Radio Subasio Srl propone reclamo avverso il detto provvedimento in quanto illegittimo, irrituale e/o inopportuno e comunque

poiché idoneo a produrre per la reclamante società un pregiudizio grave ed irreparabile oltre che costituire un pregiudizio gravissimo per l'intera collettività essendo, l'opera che l'emittente umbra sta realizzando, stata accertata essere necessaria per la fornitura di un servizio pubblico. Il tutto come da ordinanza del 20/12/2007 n.6030/07 assunta nel procedimento n.5223/2007 dal TAR Lazio che dichiara l'opera rientrante ai sensi dell'art.87 del Codice delle Comunicazioni nella disciplina speciale ed accelerata volta alla semplificazione del procedimento per l'installazione degli impianti di radiotrasmissione (all. 2).

FATTO



La società Radio Subasio Srl veniva autorizzata dalla Regione Lazio (all.2, 3), in virtù della Conferenza di servizi del 16/03/2004, *alla quale hanno partecipato tutti gli enti interessati*, alla realizzazione di un sito unico per radiocomunicazioni e ciò nell'ambito di un procedimento volto a disciplinare, e quindi ad armonizzare e razionalizzare, la situazione impiantistica già esistente in loc. Monte Gennaro vetta, Roma. Perciò Radio Subasio srl - in adempimento di quanto concertato con la Regione Lazio e con gli altri Enti interessati alla realizzazione del sito unico tra cui figura anche la Provincia di Roma (la quale ha infatti rilasciato l'autorizzazione in relazione al c.d. vincolo idrogeologico al cui controllo è sovrintesa, all.7) e dopo aver ottenuto due distinti provvedimenti giudiziari emanati dal TAR del Lazio nei quali viene ribadita la fondatezza delle ragioni addotte dalla emittente umbra, l'urgenza *"in ragione della necessità di apprestare gli strumenti per la fornitura di un servizio pubblico"* - procedeva nell'attività volta alla realizzazione del sito unico (all.

10). Ed invero è avvenuto che, sulla base di motivazioni pretestuose, oltre che del tutto infondate, il Comune di San Polo dei Cavalieri prima e l' Ente Parco poi avevano cercato di impedire o comunque ritardare la realizzazione dell'opera di pubblica utilità che invece è stata accertata dall'A.G.A. con i due provvedimenti predetti - essere tra quelle rientranti ai sensi dell'art.87 del Codice delle Comunicazioni e quindi ricompresa nella disciplina accelerata e speciale volta alla semplificazione del procedimento per l'installazione degli impianti in questione anche in ragione della necessità di apprestare gli strumenti utili per la fornitura di un servizio pubblico essenziale (all. 5, 6). Sennonché ora, sempre sulla scorta di infondate, indimostrate e pretestuose argomentazioni unicamente tese ad ostacolare o comunque ritardare con ogni mezzo la realizzazione del sito unico di radiotrasmissioni di utilità pubblica, 9 (nove) sedicenti abitanti del Comune di Marcellina e San Polo dei Cavalieri, accampando la sussistenza in quei territori di usi civici assuntamente pregiudicati dalla realizzanda opera, proponevano ricorso al Commissario per gli Usi Civici del Lazio, Umbria e Toscana il quale, **contravvenendo** a quanto disposto dall'art.31-16/6/1927 n.1766 "Gazzetta Ufficiale 228 del 3/10/1927" che **prevede esplicitamente la necessità di sentire tutti gli interessati** dal procedimento prima di adottare ogni qualsivoglia provvedimento disponeva, *inadita altera parate*, la citazione innanzi a sé dell'emittente Radio Subasio, del Comune di San Polo dei Cavalieri e di Marcellina oltre che dei ricorrenti per il giorno 16/01/2009 ore 10:00 (cioè per data di prima udienza fissata oltre cinque mesi dopo la presentazione del ricorso) e contestualmente adottando il provvedimento oggi gravato il quale *"dispone, ai sensi dell'art.30 della L.*



1766/1927, il divieto di alterazione del suolo e soprassuolo del terreno controverso (foglio 4, particella 9 del Catasto dei Terreni di San Polo dei Cavalieri).” In pratica il Commissariato per gli Usi Civici per il Lazio, Toscana e Umbria con l’adozione di tale abnorme atto ha bloccato ogni attività in corso volta alla realizzazione dell’opera di pubblica utilità, ponendosi con ciò in aperto contrasto con quanto già disposto dal TAR del Lazio, che attraverso le sue ripetute ordinanze, aveva più volte ribadito non solo la natura di servizio pubblico dell’opera realizzanda, ma aveva anche riconosciuto ad essa di beneficiare della procedura speciale tesa a garantirne una spedita realizzazione dell’impianto ex art.87 Codice delle Comunicazioni. Per completezza espositiva dei fatti, inoltre, occorre evidenziare come l’emittente umbra in adempimento puntuale di quanto previsto dalla Conferenza dei Servizi indetta dalla Regione Lazio per realizzare proprio questa postazione radiofonica da strutturarsi quale sito unico di radiotrasmissione aveva (ed ha già) da tempo commissionato l’opera di professionisti ed imprese stipulando con queste ultime contratti di appalto del **valore di oltre un milione di Euro** e prevedendo, proprio in virtù della riconosciuta necessità ed urgenza di una sua rapida realizzazione nell’interesse pubblico, una tempistica di fattibilità rigidamente prefissata ricorrendo a tale fine alla pattuizione di consistenti penali in caso di ritardo nell’adempimento (all. 11). Attività materiali e contrattuali tutte, queste, vanificate dall’illegittimo provvedimento di sospensione che è stato adottato dal Commissario per gli Usi Civici per il Lazio, Toscana e Umbria il quale, appunto, senza neppure sentire l’emittente umbra deputata alla realizzazione del sito unico e, a quanto risulta alla reclamante, anche a completa insaputa dei

Comuni convenuti (in particolare di quello di Marcellina che ha concesso in locazione il terreno su cui deve sorgere il sito unico individuato nella Conferenza di servizi indetta dalla Regione Lazio). Sempre in punto di fatto va ancora precisato come il materiale commissionato dall'emittente Radio Subasio Srl per realizzare la struttura, attualmente è pronto nell'officina sita in Friuli Venezia Giulia per essere consegnato in loco (tanto che l'emittente ha già anticipato diversi centinaia di migliaia di Euro, cfr. all. 12) e non può continuare a essere stoccato nelle acciaierie dove esso è stato lavorato per indisponibilità di spazio, col che rendendo oltremodo urgente, quanto indifferibile, l'attività di realizzazione del tronco del cono di base in cemento armato sul quale posizionare la struttura metallica. Attività questa che, ovviamente, comportando la modifica del suolo e del soprassuolo è stata impedita e quindi gravemente pregiudicata dal provvedimento adottato *inaudita altera parte* dal Commissariato agli Usi Civici per il Lazio, Toscana e Umbria, del quale appunto con il presente reclamo si chiede la revoca e/o annullamento e/o sua sospensione.

Va sempre per completezza illustrativa precisato che l'urgenza di realizzare immediatamente, come del resto riconosciuto dal TAR del Lazio l'opera, discende anche dal fatto che nel **periodo invernale i lavori non potranno eseguirsi** in ragione delle prevedibili avverse controindicazioni climatiche quali vento, neve e pioggia che alla quota di montagna ove sorgerà il traliccio saranno di sicura grande intensità.

Tanto premesso in punto di fatto, si osserva quanto segue in

DIRITTO

1) Irritualità, illegittimità e comunque nullità del provvedimento adottato dal Commissario degli Usi Civici con il quale si dispone il divieto di alterazione del suolo e soprassuolo del terreno controverso.

Occorre in primo luogo evidenziare come il provvedimento con il quale il Commissario agli Usi Civici dispone il divieto di alterazione del suolo e soprassuolo del terreno controverso vada immediatamente revocato o annullato

e/o comunque sospeso giacché assunto in violazione di quanto previsto

dall'art.31 della Legge 16/6/1927 n.1766 ed anche perché esso è

immediatamente lesivo e di pregiudizio grave per i diritti ed interessi oltre che

della società reclamante anche della collettività pubblica (ex art.32 Legge del

16/06/1927 n.1766 ultimo comma) ponendosi così in aperto contrasto con

l'interesse di servizio pubblico rivestito dall'opera che Radio Subasio Srl è stata

autorizzata ad eseguire. Infatti appare di tutta evidenza come, contrariamente

alla previsione dell'art.31 della citata legge, il Commissario agli Usi Civici

abbia adottato il provvedimento di divieto di modifica del suolo e soprassuolo

(di fatto bloccando l'esecuzione e prosecuzione delle opere di pubblica utilità)

esclusivamente sulla base di una scarna prospettazione di fatti operata da nove

persone sedicenti residenti nei Comuni di Marcellina e San Polo dei Cavalieri e

sempre sedicenti portatori di un'indimostrato interesse a ricorrere. **Il tutto,**

dunque, è stato deciso dal Commissario senza aver prima convocato

innanzi a sé Radio Subasio Srl e le due parti pubbliche (Comuni)

interessate affinché queste potessero essere sentite e potessero avanzare

subito le loro istanze e osservazioni ex art.31 Legge n.1766 del 16/6/1927.

Vero è, infatti, che non solo dalla documentazione agli atti del procedimento

(che è stata all'uopo estratta urgentemente in copia dalla reclamante) non vi è assolutamente prova né traccia del fatto che, ad esempio, i ricorrenti siano effettivamente residenti nei Comuni suddetti così come da essi dichiarati né del fatto che questi signori siano portatori di interessi qualificati tali da legittimare la loro partecipazione a un giudizio commissariale non risultando, infatti, essere mai stati prodotti agli atti i certificati di loro residenza anagrafica né quelli attestanti l'attività da questi svolta. Tra l'altro, l'area interessata alla realizzazione del traliccio, foglio 4, part. 9 Monte Gennaro vetta, non è contenuta nella sentenza richiamata dal Commissario ed il contratto di locazione, art. 2, esclude diritti di terzi (all. 4).

Fatti tutti, questi, di per sé sufficienti a rendere irricevibile il ricorso e, comunque, in questa fase più che idonei a far ritenere che la misura del divieto di modifica del suolo e soprassuolo adottata dal Commissario sia da ritenersi irrituale o quantomeno inopportuna. Pertanto, il reclamo già solo per tali assorbenti ragioni andrà certamente accolto.

Ma vi è più:

Tra le previsioni di procedura esplicitamente indicate come obbligatorie da rispettare da parte del Commissario agli Usi Civici prima dell'adozione di un provvedimento di qualsiasi natura esso sia, vi è appunto quella dell'art.31 L.1766/1927 che testualmente recita "I commissari nei loro procedimenti sono dispensati dalla osservanza delle forme della procedura ordinaria; però, prima di provvedere, dovranno sentire gli interessati e raccoglierne sommariamente le osservazioni e le istanze". Orbene, nel caso di specie tale specifico dovere di audizione anche solo sommaria dei principali interessati tra i quali

indubbiamente figurano Radio Subasio Srl ed il Comune di Marcellina (rispettivamente conduttore e locatore del terreno ove deve sorgere la postazione unica di radiotrasmissioni prevista dalla Regione Lazio) non sono stati assolutamente sentiti prima dell'adozione del provvedimento di divieto di alterazione del suolo e soprassuolo controverso. Quindi stante la evidente violazione procedurale il provvedimento assunto dal Commissariato agli Usi Civici del Lazio, Toscana e Umbria - in accoglimento del presente reclamo - andrà immediatamente revocato e comunque sospeso poiché certamente lesivo di interessi privati oltre che di natura pubblica che l'opera realizzanda dalla reclamante riveste essendole tale natura stata attribuita dalla legge speciale in materia di radiotelecomunicazioni che nel caso specifico è stata persino oggetto di accertamento ad opera del TAR Lazio al momento dell'adozione dell'ordinanza cautelare n. 6030/2007 del 20/12/2007, oltre il benessere del Ministero per i Beni culturali (all. 9).

Occorre, altresì, far presente a codesta Ecc.ma Autorità come la realizzazione del sito unico ed in particolare il progetto approvato dalla Regione Lazio a Radio Subasio Srl che appunto lo sta realizzando, consente di ospitare non soltanto le emittenti private ma anche quelle pubbliche oltre che tutti i ripetitori e/o ponti radio di Carabinieri, Vigili del Fuoco, Protezione Civile ed altri pubblici servizi, migliorandone la qualità generale dei servizi e razionalizzando l'esistente situazione locale. Per effetto di quanto precede, mentre risulta certamente dimostrato dalla Conferenza di Servizi del 16/3/04, dai provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria Amministrativa, dai contratti di appalto stipulati, dai documenti attestanti l'avvenuto versamento di consistenti

acconti monetari dati da Radio Subasio Srl alle società appaltanti che il provvedimento assunto irrispettando, illegittimamente e comunque inopportuno dal Commissario agli Usi Civici del Lazio, Toscana e Umbria è tale da produrre immediatamente un grave, quanto irreparabile, pregiudizio nel caso in cui questo abnorme provvedimento non venga immediatamente annullato, revocato e/o comunque sospeso, è viceversa circostanza completamente priva di ogni elemento probatorio a sostegno sia nel *fumus boni iuris* del ricorso presentato da sedicenti abitanti dei Comuni di Marcellina e San Polo dei Cavalieri (portatori di non si sa bene di quale interesse che li legittimi all'azione), che del *periculum in mora* da questi invocato. Ed infatti nell'ipotesi peggiore per la reclamante per cui un qualche fondamento dovesse essere ravvisato nel ricorso, l'ipotetico danno conseguente alla realizzazione del sito unico sarebbe di tutta evidenza incommensurabilmente inferiore rispetto al danno economico che invece certamente deriverebbe alla reclamante in virtù (anche) del semplice differimento nel tempo dell'esecuzione dell'opera e di quello che in termini di efficienza ed utilità al servizio pubblico delle radiotrasmissioni deriverebbe in genere dalla mancata e/o ritardata realizzazione del sito unico. Pertanto, anche volendo ipotizzare la necessità di un affrancamento del terreno da un ipotetico uso civico sullo stesso preesistente (e ad oggi tutto da dimostrarsi) il corrispettivo economico per il suo conseguimento è certamente non rapportabile al danno sofferto e che sta soffrendo e soffrirà l'emittente umbra che ha già stipulato appalti per oltre un milione di euro. Inoltre, anche le imprese appaltanti le quali hanno dovuto a loro volta stipulare (a garanzia del

puntuale rispetto di tutti i vincoli contrattuali che sono stati introdotti a loro carico dalla committente affinché venisse garantita la realizzazione dell'opera nel rispetto assoluto delle normative vigenti e quindi anche ambientali) polizze fideiussorie ed assicurative vedrebbero giungere a scadenza le stesse prima dell'esecuzione e/o completamento dei lavori facenti loro carico (all. 13).

Illegittimità del provvedimento sotto diverso subordinato quanto autonomo motivo.

Va a questo punto evidenziato come il provvedimento di divieto di alterazione del suolo e soprassuolo preso dal Commissario agli Usi Civici del Lazio, Umbria e Toscana risulti illegittimo e inopportuno anche sotto un ulteriore quanto autonomo motivo rispetto alle censure sopra già allo stesso mosse. In effetti occorre sottolineare come, volendo ipotizzare nei luoghi l'esistenza di usi civici (attualmente indimostrati), la postazione unica che Radio Subasio è stata autorizzata dalla Regione Lazio a realizzare in quel sito, risulterebbe del tutto ininfluenza rispetto alla fruizione degli stessi e ciò sia per lo spazio fisico di territorio che la postazione andrà in concreto ad occupare, che per specifica sua collocazione. In effetti - come del resto la perizia giurata che in copia si allega (all. 14) può ben attestare - la postazione unica di radiocomunicazione va ad occupare un'area che certamente non può assolutamente incidere su eventuali usi civici presenti nel territorio giacché trattasi di protuberanza rocciosa ove non esistono alberi e quindi non c'è bosco, ove non può pascolare bestiame giacché non vi è traccia di vegetazione e/o fonti di abbeveraggio e, comunque, poiché per l'esiguità della sua estensione in senso orizzontale risulterebbe del tutto irrilevante ed ininfluenza. In pratica anche volendo ipotizzare

l'indimostrata esistenza in quella zona di usi civici, gli stessi non verrebbero minimamente intaccati dalla presenza della postazione unica di radiotrasmissione che Radio Subasio Srl nell'interesse proprio e pubblico va a realizzare. Anzi volendo contemperare le esigenze ipoteticamente contrapposte di cui indimostratamente e senza legittimazione i ricorrenti si sono fatti promotori innanzi al Commissario agli Usi Civici, concorrono tutte a dimostrare l'assoluta predominanza degli interessi sottesi alla realizzazione dell'opera rispetto a quelli tesi al mantenimento dello *status quo ante* rispetto ad un ipotetico quanto indimostrato uso civico presente sul territorio. Va infatti ricordato come a seguito della conferenza di servizi del 16.3.2004 il sito unico di radiotrasmissione che Radio Subasio sta realizzando consentirà la fruizione prossima e futura della restante ben più vasta area oggi occupata (a no titolo) dalle emittenti radiofoniche e dai servizi pubblici quali Carabinieri, Polizia etc. Il tutto con l'effetto di liberare e restituire all'eventuale utilizzo collettivo del luogo di una porzione di terreno ben più estesa ed ampia di quella che andrà ad impegnare e comunque interessare il sito unico di radiotrasmissione realizzando di Radio Subasio Srl.

2) Erronea motivazione del provvedimento di divieto assunto dal Commissariato agli Usi Civici del Lazio, Toscana e Umbria.

Il provvedimento impugnato si fonda oltretutto su un presupposto errato per cui non *"risulta rilasciata autorizzazione regionale a alienazione o mutamento di destinazione del terreno in questione, come previsto dall'art.12 della L.1766/1927"*. L'argomentazione presupposta dal Commissario è assolutamente inidonea all'adozione del provvedimento di diniego al mutamento del suolo e

soprassuolo oggi reclamato e ciò per una molteplice serie di ragioni.

La prima è che il sito unico di radiotrasmissione per cui oggi si discute è stato individuato a seguito della conferenza di servizi indetta dalla Regione Lazio nell'anno 2004 proprio allo scopo di ivi delocalizzare gli impianti di antenne esistenti attualmente, a vario titolo, su Monte Gennaro. Quindi è gioco forza ritenere che avendo la Regione Lazio stessa assunto l'iniziativa ed espresso parere favorevole alla individuazione di quella porzione di territorio concesso in locazione dal Comune di Marcellina per l'insediamento del sito unico radio trasmissivo, alcun'altra autorizzazione necessitava per mutare la destinazione d'uso dell'area essendo il parere implicito nella Conferenza di servizi. Pertanto tale assorbente rilievo è idoneo a giustificare il rigetto del ricorso proposto al Commissario agli Usi Civici e comunque a far accogliere il presente reclamo con conseguente revoca e/o annullamento del divieto di alterazione del suolo e del soprassuolo illegittimamente, irritualmente quanto inopportuno adottato. Sussiste tuttavia un ulteriore diverso quanto autonomo profilo che occorre esaminare onde chiarire le ragioni che comunque giustificano l'accoglimento del presente reclamo anche nella ipotesi non creduta per cui la Corte d'Appello adita dovesse ritenere superabile la censura appena sopra richiamata. Infatti la normativa vigente in materia di usi civici e segnatamente quella richiamata dal Commissario per adottare l'illegittimo provvedimento, si occupa dei casi di alienazione dei terreni sui quali è provato che gravino usi civici e per le quali alienazioni è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte della Regione. Nel caso di specie, in realtà, è fuori di ogni dubbio che non si è in presenza di una

alienazione bensì di una semplice locazione per la quale, quindi, non era necessario ottenere alcuna preventiva autorizzazione da parte della Regione, la quale peraltro come si è detto, attraverso la Conferenza di servizi ha già rilasciato. Ma vi è più.

Nessun mutamento di destinazione d'uso sarebbe stato in ogni caso necessario per concedere in locazione l'insignificante piccola rata di terreno ove andrà a sorgere il sito unico di radiotrasmissione giacché la presenza dell'impianto, per sua estensione orizzontale e consistenza, non limita assolutamente l'eventuale esercizio dell'uso civico ed anzi lo favorisce ampliandolo nella misura in cui la conferenza di servizi ha previsto che in detta rata di terreno possono trovare

collocazione anche gli altri impianti attualmente esistenti su Monte Gennaro e che oggi occupano una parte di territorio ben più consistente di quello utilizzato per la realizzazione del sito unico. A ciò va aggiunto che giuridicamente non è

assolutamente necessario un mutamento di destinazione d'uso per installare infrastrutture ed impianti del genere di quello di cui trattasi aventi un evidente carattere di utilità pubblica generale ben più esteso di quello assicurato dall'uso

civico e posto, oltretutto, che la Regione Lazio ha comunque autorizzato la realizzazione dell'impianto che Radio Subasio Srl sta ponendo in essere ritenendolo conforme e congruente con le esigenze, diritti ed interessi ai quali

l'Ente Territoriale Lazio è preposto. Perciò anche solo per tali motivi l'Ecc.ma Corte d'Appello adita Vorrà accogliere il presente reclamo.

A maggior sostegno delle argomentazioni sopra esposte va ricordato che si è, inoltre, già avuto modo di evidenziare anche attraverso la produzione in giudizio di perizia giurata, come (in ogni caso) l'interesse sotteso all'uso civico

che il Commissario attraverso il provvedimento di diniego di modifica del suolo e soprassuolo avrebbe inteso tutelare, non verrebbe pregiudicato dalla prosecuzione dei lavori per la realizzazione del sito unico di radiotrasmissione essendo infatti circostanza incontrovertibile che il luogo ove andrà a sorgere il sito unico di radiotrasmissione individuato dalla Regione Lazio con la partecipazione delle altre parti pubbliche e private interessate, è inidoneo al pascolo, alla coltivazione del fondo, al taglio della legna, alla raccolta di funghi e tartufi, essendo prettamente rocciosa e comunque è limitato notevolmente quanto ad estensione territoriale orizzontale. Deriva da tutto quanto precede, pertanto, che un semplice giudizio basato su di una corretta valutazione di contemperamento degli interessi in gioco ed ipoteticamente tra loro contrapposti andrà nel caso di specie a prediligere la scelta di far proseguire la realizzazione di un'opera di pubblica utilità (beneficiante di una normativa speciale particolarmente snella e tesa a velocizzare la realizzazione delle strutture di radiotelecomunicazioni quale è quella dettata dall' art.87 del Codice delle Comunicazioni) piuttosto che quello di dover (ancora) accertare l'esistenza di un pregiudizio ad un uso civico che, qualora mai dovesse risultare esistente, non sarebbe comunque danneggiato dalla presenza in loco della struttura per le molteplici ragioni sopra esposte. Va inoltre aggiunto che l'eventuale danno che dovesse arrecare la realizzazione del sito unico ad un ipotetico uso civico esistente sul terreno verrebbe ampiamente ricompensato sotto il profilo economico dal risarcimento del danno equivalente al prezzo di affrancamento del terreno (cioè in pratica poche centinaia di Euro).

Ma non basta.

Il sito unico andrebbe a liberare una più vasta area attualmente invece occupata dall'impiantistica radiofonica, e per la razionalizzazione della quale, appunto, la Regione Lazio ha indetto la Conferenza di Servizi, positivamente conclusasi nel 2004. Viceversa il blocco dell'esecuzione dei lavori che il provvedimento irritualmente, illegittimamente ed inopportuno adottato *inaudita altera parte* dal Commissariato per gli Usi Civici del Lazio, Toscana e Umbria ha provocato, produrrà fino alla sua revoca ingenti danni economici stimabili già da ora **nell'ordine di oltre un milione di Euro** ed altri di natura diversa tra i quali figura l'inutilizzabilità per gli scopi di servizio pubblico del sito già dichiarato idoneo a servire le collettività sia del Comune di Marcellina, sia di quelli di San Polo di Cavalieri che dell'intera Regione Lazio.

Tanto sopra esposto in punto di fatto e di diritto Radio Subasio Srl come in epigrafe rappresentata, domiciliata e difesa,

Chiede

previo il rito, la revoca e/o l'annullamento e/o la sospensione del provvedimento reclamato con il presente atto ed in particolare della parte in cui lo stesso dispone il divieto di modifica del suolo e soprassuolo del terreno ove andrà a sorgere il sito unico di radiotrasmissione e che ora sta impedendo l'esecuzione e prosecuzione dei lavori già commissionati da Radio Subasio Srl.

Radio Subasio Srl chiede, inoltre, che venga adottato dalla Corte d'Appello adita ogni ulteriore provvedimento prodromico allo scopo e volto, in particolare, a garantire la immediata continuazione ed esecuzione dei lavori già commissionati tesi alla realizzazione del sito unico di radiotrasmissione.

In ogni caso, in via cautelare, considerata l'evidente irritualità del

provvedimento di divieto adottato dal Commissario agli Usi Civici per il Lazio, Toscana e Umbria, nonché in considerazione dell'urgenza di proseguire nell'esecuzione dei lavori in maniera da concluderli prima dell'inizio della stagione invernale e comunque nei tempi previsti dai contratti di appalto, Radio Subasio Srl chiede che la Corte di Appello adita Voglia, inaudita altera parte, con decreto revocare e comunque sospendere il divieto di modifica del suolo e soprassuolo assunto dal Commissario agli Usi Civici attraverso il provvedimento reclamato e ciò in attesa della convocazione delle parti innanzi a sé per poi confermare in via definitiva la revoca dello stesso in sede di perfezionato contraddittorio, per le motivazioni di cui al presente atto.

Con riserva di agire per il merito delle domande.

Con vittoria di spese, funzioni e onorari di lite.

Con il massimo ossequio.

Allegati:

- 1/6) copia ricorso avversario al Commissariato Usi Civici e provvedimento;
- 2/3) copia delibera Giunta Regionale;
- 3/1) copia autorizzazione inizio lavori;
- 4/11) copia contratto locazione terreno;
- 5/3) copia ordinanza TAR LAZIO n.6030 del 20/12/2007;
- 6/2) copia ordinanza TAR LAZIO n.3326 del 05/07/2007;
- 7/6) copia nulla osta vincolo idrogeologico;
- 8/6) copia parere favorevole ZPS;
- 9/1) copia parere positivo Ministero per i Beni e attività Culturali;
- 10/2) copia dichiarazione inizio lavori;

11/2) copia contratti di appalto stipulati da Radio Subasio Srl,

12/6) copia ricevute di versamento acconto lavori;

13/1) copia fideiussione;

14/6) copia perizia giurata redatta dall'Ing. Raffaele Morettini della S. e

r G.I.T.;

Roma, li 21 Agosto 2008

Avv. Pietro Alessandrini

Avv. Fabio Bartolucci

Il Presidente
Consulente che gli è vietato provvedere "in quanto
alter parte" circa l'efficienza del provvidi-
mento del commissario per gli UU. CC. e
che il medesimo, con avviso contrario
di sentenza, non risulta soggetto al
preteso reclamo;

per la comparazione delle parti davanti
a se l'indigenza istruttoria del 20 novembre
bre 2008. Notifica alle controparti
entro il 3 ottobre 2008 a cura dell'istante.
Roma 17 settembre 2008

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

19 SET 2008

Ogg

IL CANCELLIERE CT

IL PRESIDENTE

18